



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZ. I – ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**G.E. DOT.<sup>SSA</sup> SILVIA COCCO**  
**PROCEDURA ESECUTIVA N. 382/2003 R.G.E.**

**CUSTODE GIUDIZIARIO: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAGLIARI**  
**TEL 070/2299036, MAIL: IVG.VISITEIMMOBILI@TISCALI.IT**

### **AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI**

#### **1° ESPERIMENTO**

Il Dott. Edoardo Sanna, Dottore Commercialista con studio in Cagliari, Via Tel Aviv n° 81, tel. 070/490790, email [studioedoardosanna@gmail.com](mailto:studioedoardosanna@gmail.com), posta certificata [studioedoardosanna@interfreepec.it](mailto:studioedoardosanna@interfreepec.it), Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Cagliari con ordinanza in data 16/04/2026

#### **AVVISA CHE**

tramite il portale del gestore della vendita Aste Giudiziarie, [www.astetelematiche.it](http://www.astetelematiche.it), **il giorno 15/09/2026 alle ore 12:00**, avrà luogo la

#### **VENDITA SENZA INCANTO**

#### **CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

dei seguenti beni:

**LOTTO N. 1:** quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà di unità immobiliare sita in Comune di Sardara, costituita da civile abitazione, con accesso pedonale dalla Via Tirso n° 20 e con accesso carrabile dalla Via Cedrino n° 9, articolata su tre livelli con giardino circostante, costituita da piano seminterrato (autorimessa, lavanderia, bagno, cinque locali di sgombero-cantine di cui la prima comunicante con il cortile del ristorante adiacente, ampio corridoio-disimpegno), piano rialzato (disimpegno, soggiorno con camino d'angolo, cucinino, camera, bagno, terrazza a livello, loggiato e cortile circostante), piano primo (quattro camere, disimpegno, bagno, balcone) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Sardara. al foglio 39, particella 793, piano S1-T-1, categoria A/2, classe 7, consistenza 10,5 vani, rendita catastale € 650,74, superficie commerciale convenzionale mq. 292,42. Si segnala che il mappale pignorato 291 (soppresso) ha dato origine in parte al mappale 793, in vendita, in parte ai mappali 794 e 795 che non possono essere posti in vendita in quanto sedime stradale. Confini non indicati in perizia.

Costruito in virtù di Licenza Edilizia del 29/09/1967, pratica n. 25. Licenza A/9 del 20/03/1973. Concessione Edilizia n. 15/H/77 del 21/07/1977.

Non risulta il Certificato di Agibilità.

Risultano abusi edilizi sanabili.

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Orgiano è emerso che:

*"Detto sopralluogo è stato effettuato per valutare la corrispondenza dello stato attuale rispetto ai progetti depositati presso il Comune di Sardara, sulla scorta anche della precedente Relazione CTU del 2004, relativa alla procedura in oggetto ed ancora disponibile all'interno del fascicolo della stessa, in cui il collega incaricato Ing. Alberto Ledda ben evidenziava i seguenti abusi, ancora presenti (e in certi casi nuovi, come al piano terra dell'abitazione):*

**- per ciò che concerne l'immobile di cui al Foglio 39, Particella 793 (abitazione in via Tirso):**

*a) piano seminterrato:*

- *dimensioni in pianta lievemente differenti dal progetto, riconducibili alle tolleranze accettabili in edilizia;*
- *differente distribuzione delle partizioni interne e altezza interna dei locali inferiore di circa 18 cm a quanto previsto in progetto;*
- *differente destinazione d'uso per alcuni vani, non più locali di sgombero, ma lavanderia e bagno;*
- *modifiche di prospetto;*

*b) piano terra/rialzato:*

- *dimensioni in pianta lievemente differenti dal progetto, riconducibili alle tolleranze accettabili in edilizia;*
- *modifiche di prospetto;*
- *differente distribuzione delle partizioni interne (in particolare, sono stati ridotti sia il soggiorno - a favore della creazione di una camera da letto - che il cucinino, a favore della creazione di un nuovo bagno);*
- *non è stata realizzata la copertura del loggiato;*
- *forma, posizione e dimensioni differenti delle verande rispetto al progetto;*

*c) piano primo:*

- *superficie coperta esistente maggiore di quella in progetto;*
- *modifiche di prospetto;*
- *differente distribuzione delle partizioni interne (vano in più);*
- *non è stata realizzata la copertura del loggiato;*
- *forma, posizione e dimensioni differenti delle verande rispetto al progetto;*
- *altezza interna dei locali maggiore rispetto a quanto previsto in progetto."*

*"Rispetto alla predetta precedente Relazione di CTU del 2004 del collega Ing. Alberto Ledda, si segnala inoltre un importante invecchiamento delle strutture e degli impianti, con interessamento anche delle rifiniture, sia interne che esterne."*

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Ledda, come richiamata dall'Ing. Orgiano, è emerso che gli abusi riscontrati sono così sanabili:

**"Lotto n.1, piano seminterrato:**

*"Le difformità di cui alla lettera a), data l'entità minima, non necessita di sanatoria e rientra nelle tolleranze ammissibili della normale attività edilizia.*

*Le difformità di cui alle lettere b), d) e e) possono essere sanate ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 e s.m.i.  
Le difformità di cui alla lettera c) non sono sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, ma sono sanabili ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i. convertito in legge 24/11/2003 n. 326 in quanto le ragioni del credito per cui si procede sono di data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e rientrante nelle ipotesi di sanabilità dell'art. 32 comma 25 e 28 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269."*

**Lotto n.1, piano rialzato:**

*"Le difformità di cui alla lettera a), data l'entità minima, non necessita di sanatoria e rientra nelle tolleranze ammissibili della normale attività edilizia.*

*Le difformità di cui alle lettere b), c), d) e e) possono essere sanate ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 e s.m.i.*

*Le difformità di cui alla lettera f) non sono sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, ma sono sanabili ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i. convertito in legge 24/11/2003 n. 326 in quanto le ragioni del credito per cui si procede sono di data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e rientrante nelle ipotesi di sanabilità dell'art. 32 comma 25 e 28 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269."*

**Lotto n.1, piano primo:**

*"Le difformità alle lettere b), c), d) e e) possono essere sanate ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 e s.m.i..*

*Le difformità di cui alle lettere a) e f) non sono sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, ma sono sanabili ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i. convertito in legge 24/11/2003 n. 326 in quanto le ragioni del credito per cui si procede sono di data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e rientrante nelle ipotesi di sanabilità dell'art. 32 comma 25 e 28 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269."*

Formalità pregiudizievoli:

- atto unilaterale di obbligo edilizio, trascritto in data 08/11/1979 (Reg. Gen. 19493 – Reg. Part. 16154);
- atto di patti nascenti di cui al rogito notarile in data 19/12/1985, trascritto in data 07/01/1986 (Reg. Gen. 301 – Reg. Part. 224).

Stato di occupazione: occupato dal debitore con possibilità di rilascio dopo l'emissione del decreto di trasferimento,

**al valore d'asta di Euro 174.500,00** (eurocentosettantaquattromilacinquecento/00).

È possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base (con ribasso non superiore al 25% del prezzo base) con offerta minima di Euro 130.875,00 (eurocentotrentamilaottocentosettantacinque/00).

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori ad: **Euro 8.800,00** (euroottomilaottocento/00).

Si rende noto agli offerenti che, ove, in fase di liberazione dell'immobile, il Custode giudiziario rilevi all'interno del cespite la presenza di beni MOBILI estranei alla procedura esecutiva, lo stesso provvederà ad intimare alla parte tenuta al rilascio l'asporto di detti beni. Ove i beni mobili estranei all'esecuzione non vengano ritirati dalla parte tenuta al rilascio nei termini indicati nell'intimazione, i medesimi saranno

considerati abbandonati ai sensi di legge. Ove i beni mobili rientrino nella categoria veicoli il Custode giudiziario farà istanza al Giudice al fine di essere autorizzato allo smaltimento dei medesimi con costi a carico della procedura esecutiva. Ove, invece, i beni mobili appartengano ad altre categorie, a titolo meramente esemplificativo mobilio, stoviglie, elettrodomestici, materiali di risulta, rifiuti, etc....., il Custode potrà procedere alla consegna dell'immobile all'aggiudicatario **nello stato di fatto in cui il bene si trova, nessuna spesa potrà essere imputata alla procedura esecutiva per l'asporto di detti beni che dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario.**

**LOTTO N. 2:** quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà di unità immobiliare sita in Comune di Sardara, costituita da fabbricato destinato alla ristorazione, con accesso carrabile dalla Via Cedrino n° 7 e dalla reception dell'hotel con la quale non ha soluzione di continuità, interamente costituito al piano terra (sala ristorante-pizzeria con forno per la cottura delle pizze, collegata direttamente alla reception dell'albergo, servizi per clienti con antibagno e due bagni, servizi per il personale con antibagno e un bagno, cucina con annessa dispensa dalla quale si accede ad un locale posto nel cortile interno dove è presente una tettoia con al di sotto un secondo forno: nel cortile è presente anche un vano tecnico e, dal retro del forno esterno è possibile accedere al seminterrato del lotto n. 1. In particolare sono presenti i seguenti abusi: realizzazione di coperture sopra il locale forno e di un grande barbecue all'aperto, affiancato da un vano tecnico, nonché la realizzazione di una tettoia al confine con il lato strada), immobile identificato al Catasto Fabbricati al foglio 39, particella 242, subalterno 1/3, piano T, categoria D/8, rendita catastale € 3.222,69, superficie commerciale convenzionale mq. 319,96.

Confini non indicati in perizia.

Costruito in virtù della Concessione Edilizia n. 7/C/78 del 29/05/1978. Concessione Edilizia n. 46/5/84 del 09/05/1984. Concessione Edilizia n. 68/06/86 del 30/06/1986.

Licenza di Abitabilità e Usabilità n. 1/87 rilasciata il 16/06/1987.

Risultano abusi edilizi sanabili.

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Orgiano è emerso che:

*"Detto sopralluogo è stato effettuato per valutare la corrispondenza dello stato attuale rispetto ai progetti depositati presso il Comune di Sardara, sulla scorta anche della precedente Relazione CTU del 2004, relativa alla procedura in oggetto ed ancora disponibile all'interno del fascicolo della stessa, in cui il collega incaricato Ing. Alberto Ledda ben evidenziava i seguenti abusi, ancora presenti (e in certi casi nuovi, come al piano terra dell'abitazione):*

**- per ciò che concerne l'immobile di cui al Foglio 39, Particella 242, sub. 1 (ristorante in via Cedrino):**

*d) superficie totale coperta del piano terra, maggiore della superficie totale coperta prevista in progetto;*

*e) distanza dai confini (5,45 m) inferiore a quella prevista in progetto (6,40 m);*

*f) realizzazione di volumi non autorizzati nel cortile interno;*

*g) realizzazione di coperture sopra il locale forno e di un grande barbecue all'aperto, affiancato da un vano tecnico, nonché la realizzazione di una tettoia al confine con il lato strada."*

*"Rispetto alla predetta precedente Relazione di CTU del 2004 del collega Ing. Alberto Ledda, si segnala inoltre un importante invecchiamento delle strutture e degli impianti, con interessamento anche delle rifiniture, sia interne che esterne."*

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Ledda, come richiamata dall'Ing. Orgiano, è emerso che gli abusi riscontrati sono così sanabili:

**Lotto n.2:**

"Gli abusi alle lettere a), c) e d) non sono sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 in quanto la superficie coperta totale attuale del piano primo è superiore alla superficie copribile che è pari a 1/2 della superficie del lotto.

Gli abusi alle lettere a), c) e d) sono sanabili ai sensi del Dl 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i. convertito in legge 24/11/2003 n. 326 in quanto le ragioni del credito per cui si procede sono di data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e rientrante nelle ipotesi di sanabilità dell'art. 32 comma 25 e 28 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L'abuso alla lettera b) è sanabile ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85."

Formalità pregiudizievoli:

- atto unilaterale di obbligo edilizio, trascritto in data 08/11/1979 (Reg. Gen. 19493 – Reg. Part. 16154);
- atto di patti nascenti di cui al rogito notarile in data 19/12/1985, trascritto in data 07/01/1986 (Reg. Gen. 301 – Reg. Part. 224).

Stato di occupazione: occupato dal debitore con possibilità di rilascio dopo l'emissione del decreto di trasferimento,

**al valore d'asta di Euro 206.700,00** (euroduecentoseimilasettecento/00).

È possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base (con ribasso non superiore al 25% del prezzo base) con offerta minima di Euro 155.025,00 (eurocentocinquantacinquemilaventicinque/00).

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori ad: **Euro 10.400,00** (eurodiecimilaquattrocento/00).

Si rende noto agli offerenti che, ove, in fase di liberazione dell'immobile, il Custode giudiziario rilevi all'interno del cespite la presenza di beni MOBILI estranei alla procedura esecutiva, lo stesso provvederà ad intimare alla parte tenuta al rilascio l'asporto di detti beni. Ove i beni mobili estranei all'esecuzione non vengano ritirati dalla parte tenuta al rilascio nei termini indicati nell'intimazione, i medesimi saranno considerati abbandonati ai sensi di legge. Ove i beni mobili rientrino nella categoria veicoli il Custode giudiziario farà istanza al Giudice al fine di essere autorizzato allo smaltimento dei medesimi con costi a carico della procedura esecutiva. Ove, invece, i beni mobili appartengano ad altre categorie, a titolo meramente esemplificativo mobilio, stoviglie, elettrodomestici, materiali di risulta, rifiuti, etc....., il Custode potrà procedere alla consegna dell'immobile all'aggiudicatario **nello stato di fatto in cui il bene si trova, nessuna spesa potrà essere imputata alla procedura esecutiva per l'asporto di detti beni che dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario.**

**LOTTO N. 3:** quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà di unità immobiliare sita in Comune di Sardara, costituita da fabbricato destinato ad albergo, con accesso dalla Via Cedrino n° 5, sviluppato su due livelli, piano terra (reception e androne ingresso), piano primo (disimpegno, tre corridoi, otto camere tutte dotate di bagno, due terrazze, ripostiglio coperto), censito al C.F. al foglio 39, particella 242, subalterno 2/4, piano T - 1, categoria D/2, rendita catastale € 2.623,60, superficie commerciale convenzionale mq. 265,07.

Confini non indicati in perizia.

Costruito in virtù della Concessione Edilizia n. 7/C/78 del 29/05/1978. Concessione Edilizia n. 46/5/84 del 09/05/1984. Concessione Edilizia n. 68/06/86 del 30/06/1986.

Licenza di Abitabilità e Usabilità n. 1/87 rilasciata il 16/06/1987.

Risultano abusi edilizi sanabili.

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Orgiano è emerso che:

*"Detto sopralluogo è stato effettuato per valutare la corrispondenza dello stato attuale rispetto ai progetti depositati presso il Comune di Sardara, sulla scorta anche della precedente Relazione CTU del 2004, relativa alla procedura in oggetto ed ancora disponibile all'interno del fascicolo della stessa, in cui il collega incaricato Ing. Alberto Ledda ben evidenziava i seguenti abusi, ancora presenti (e in certi casi nuovi, come al piano terra dell'abitazione):*

**- per ciò che concerne l'immobile di cui al Foglio 39, Particella 242, sub. 1-2 (ristorante/albergo in via Cedrino):**

- a) altezza interna dei locali (2,84 m) inferiore a quella prevista in progetto (3,00 m);*
- b) chiusura di una porzione della terrazza del piano primo, con conseguente aumento di volume;*
- c) chiusura di una porzione di terrazza sul lato nord, con copertura in legno e acciaio."*

*"Rispetto alla predetta precedente Relazione di CTU del 2004 del collega Ing. Alberto Ledda, si segnala inoltre un importante invecchiamento delle strutture e degli impianti, con interessamento anche delle rifiniture, sia interne che esterne."*

Dall'esame della relazione peritale dell'Ing. Ledda, come richiamata dall'Ing. Orgiano, è emerso che gli abusi riscontrati sono così sanabili:

**“Lotto n.3:**

*"Le difformità alle lettere a) e c) sono sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85.*

*L'abuso di cui alla lettera b) non è sanabile ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, ma è sanabile ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i. convertito in legge 24/11/2003 n. 326 in quanto le ragioni del credito per cui si procede sono di data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e rientrante nelle ipotesi di sanabilità dell'art. 32 comma 25 e 28 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269."*

Formalità pregiudizievoli:

- atto unilaterale di obbligo edilizio, trascritto in data 08/11/1979 (Reg. Gen. 19493 – Reg. Part. 16154);
- atto di patti nascenti di cui al rogito notarile in data 19/12/1985, trascritto in data 07/01/1986 (Reg. Gen. 301 – Reg. Part. 224).

Stato di occupazione: occupato dal debitore con possibilità di rilascio dopo l'emissione del decreto di trasferimento,

**al valore d'asta di Euro 170.200,00** (eurocentosettantamiladuecento/00).

È possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base (con ribasso non superiore al 25% del prezzo base) con offerta minima di Euro 127.650,00 (eurocentoventisettemilaseicentocinquanta/00).

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori ad: **Euro 8.600,00** (euroottomilaseicento/00).

Si rende noto agli offerenti che, ove, in fase di liberazione dell'immobile, il Custode giudiziario rilevi all'interno del cespite la presenza di beni MOBILI estranei alla procedura esecutiva, lo stesso provvederà ad intimare alla parte tenuta al rilascio l'asporto di detti beni. Ove i beni mobili estranei all'esecuzione non vengano ritirati dalla parte tenuta al rilascio nei termini indicati nell'intimazione, i medesimi saranno considerati abbandonati ai sensi di legge. Ove i beni mobili rientrino nella categoria veicoli il Custode giudiziario farà istanza al Giudice al fine di essere autorizzato allo smaltimento dei medesimi con costi a carico della procedura esecutiva. Ove, invece, i beni mobili appartengano ad altre categorie, a titolo meramente esemplificativo mobilio, stoviglie, elettrodomestici, materiali di risulta, rifiuti, etc....., il Custode potrà procedere alla consegna dell'immobile all'aggiudicatario **nello stato di fatto in cui il bene si trova, nessuna spesa potrà essere imputata alla procedura esecutiva per l'asporto di detti beni che dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario.**

#### FISSA

termine agli interessati all'acquisto **sino alla data del 14/09/2026, ore 13:00** per il deposito di offerte ai sensi dell'art. 569 bis c. 3°, c.p.c., da eseguirsi esclusivamente in via telematica,

#### DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

#### CONDIZIONI E MODALITA' DELLA VENDITA

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, di seguito precisati

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI**

##### Art. 12 - Contenuto dell'offerta

1) L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;

- f) l'indicazione del referente della procedura;
  - g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
  - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
  - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
  - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
  - m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
  - n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- 2) Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code dell'*International Organization for Standardization*.
- 3) L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
- 4) L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
- 5) L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
- 6) I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3.

Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta

- 1) L'offerta e i documenti allegati sono inviati tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia [offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).
- 2) Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
- 3) Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
- 4) Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

- 1) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 2) L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
- 3) Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
- 4) L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

## Art. 15 - Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

- 1) Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 c.p.c. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
- 2) Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

**Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica può essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

### **ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E**

#### **VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:**

- 1) l'offerta dovrà contenere, anche ad integrazione di quanto stabilito dal citato decreto:
  - a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta**), con invio di documento di identità valido e codice fiscale; se l'offerente è minorenne o incapace, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare e contenere copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del coniuge e dovrà essere inviato anche il suo documento di identità e codice fiscale; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, dovrà essere inviata anche la copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
  - b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
  - c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto, accompagnato dal bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario a tutela dell'offerente per permettere il tempestivo abbinamento dell'offerta decrittata);

- d) procura speciale o copia autentica di procura generale nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi il soggetto interno alla società di partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione;
- g) **L'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA;**
- 2) la cauzione, con unica causale "ASTA" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura), andrà versata esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato "Tribunale di Cagliari – conto vasca" alle seguenti coordinate **IBAN: IT19B010300480000003357353**; la cauzione (nella misura più sotto specificata in grassetto), a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro le 24 ore precedenti la vendita e dovrà essere di importo pari ad:
- euro 2.500,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 30.000,00;
  - euro 5.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 50.000,00;
  - euro 10.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 100.000,00;
  - euro 15.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 150.000,00;
  - **euro 20.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 200.000,00 (lotto n. 1- lotto n. 3);**
  - **euro 25.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 250.000,00 (lotto n. 2);**
  - euro 30.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 300.000,00;
  - euro 35.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 350.000,00;
  - euro 40.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 400.000,00;
  - euro 45.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 450.000,00;
  - euro 50.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 500.000,00;
  - euro 75.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 750.000,00;
  - euro 100.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 1.000.000,00;
  - euro 200.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 2.000.000,00;
  - euro 250.000,00 per i beni il cui prezzo base sia superiore a euro 2.000.000,00.
- 3) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita;
- 4) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene (IVA/imposta di registro/imposte ipotecarie e catastali) nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n.

227 del 2015 al Delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. Il Delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo;

- 5) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 6), l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista Delegato;
- 6) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), il Delegato dovrà calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il Delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista Delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione da parte del professionista Delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- 7) in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;
- 8) il professionista delegato, referente della procedura, prenderà atto delle offerte presentate e le esaminerà, alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, nel giorno e nell'ora indicate nell'avviso di vendita;
- 9) il sottoscritto professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questo avviso.

#### **SVOLGIMENTO DELLA VENDITA**

#### **DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE**

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: il professionista Delegato, referente della procedura prenderà atto delle offerte presentate e le esaminerà nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, alla presenza eventuale delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti; il professionista Delegato,

referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via sms.

#### In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

#### In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con modalità asincrona, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista Delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, secondo le disposizioni riportate di seguito.

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

### **PRESCRIZIONI ULTERIORI**

- 1) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario;
- 2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;
- 3) le offerte di acquisto (in bollo) potranno essere presentate unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal procuratore legale anche a nonna dell'art.579 ultimo co. c.p.c.. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale);

**4) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. In tal caso, la documentazione inerente la stipula di detto contratto di mutuo dovrà essere trasmessa al Delegato al momento del versamento del saldo prezzo.**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "*rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di..... da parte di..... a fronte del contratto di mutuo a rogito....del....rep..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota*".

In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

#### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA**

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:

- 1) pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di delega sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "*Portale delle Vendite Pubbliche*" ai sensi dell'art. 490, prima comma, e 631 bis c.p.c., almeno 55 giorni prima del termine di presentazione delle offerte;
- 2) pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto a base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal Delegato) sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. provvederà altresì a inserire i lotti in vendita sulla "*Vetrina Immobiliare Permanente*" accessibile da [Astegiudiziarie.it](http://Astegiudiziarie.it) e da [Reteaste.it](http://Reteaste.it);
- 3) pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate", fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a., sui siti internet [Casa.it](http://Casa.it), [Idealista.it](http://Idealista.it), [Bakeca.it](http://Bakeca.it) e [Subito.it](http://Subito.it), almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme all'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, **che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo**, assieme al link ovvero all'indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati.

Agli adempimenti pubblicitari di cui al punto 1) dovrà provvedere il professionista Delegato.

L'avviso è altresì comunicato almeno 30 giorni prima della vendita ai creditori iscritti non comparsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 c.p.c.

[B]

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

- 1) Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita;
- 2) qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal Delegato.

L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al Delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

- 3) **nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo**, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al Delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal Delegato successivamente all'aggiudicazione.

Il Delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori.

Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

- 4) **si avvisa che il termine per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale;**
- 5) **DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO (DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO)**

Ai sensi dell'art. 585, ult. co c.p.c., nel termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, dovrà, inoltre, fornire al professionista Delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

Se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, non è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista Delegato ne dà tempestivo avviso al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione), contestualmente fissando la nuova vendita e chiedendo al giudice di disporre la restituzione all'aggiudicatario della parte del prezzo versato eccedente l'importo della cauzione incamerata dalla procedura al conto corrente di provenienza.

Se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista Delegato alleggerà alla bozza del decreto di trasferimento da trasmettere al giudice la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art. 585, 4° co. c.p.c..

- 6)** Ai sensi dell'art. 587 c.p.c., "se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto".

Premesso quanto sopra, il sottoscritto professionista Delegato

#### **RENDE NOTO**

- a)** che è possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base (con ribasso non superiore al 25 % del prezzo base). Ove, tuttavia, l'offerta sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione, non si farà luogo alla vendita e il bene verrà invece assegnato ai sensi degli art. 588 e ss. c.p.c.;
- b)** che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- c)** che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- d)** che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati,

anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- e) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- f) che se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del Custode giudiziario;
- g) che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- h) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed al presente avviso di vendita sul sito internet del gestore della vendita telematica;
- i) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;**
- l) che maggiori informazioni sull'immobile in vendita, compreso l'esame della relazione di perizia e dell'allegata documentazione o sulla possibilità di concordare i tempi dell'eventuale visita, possono essere fornite dal Custode in epigrafe indicato (o, se questi non sia stato ancora nominato in sostituzione del debitore, dal Delegato) a chiunque vi abbia interesse.

#### **AVVERTE**

- a) che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto.
- b) che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.

#### **INFORMA**

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere chieste al Custode Giudiziario, al Delegato alla vendita ed al Gestore della vendita.

#### **INFORMA**

gli interessati all'acquisto che la richiesta di visita dell'immobile dovrà essere inoltrata al Custode per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche.

Al fine di garantire la tempestiva evasione di tutte le richieste, invita gli interessati a far pervenire le richieste di visita con congruo anticipo (**preferibilmente almeno 10 giorni prima dell'asta**).

### **DISPONE**

che gli interessati all'acquisto facciano tempestiva richiesta, a mezzo del Portale delle Vendite Pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e chiedano al Custode l'ammontare degli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art. 62, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile.

### **RENDE NOTO**

- che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il Custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione, con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o pec al Custode ed al Delegato entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione per il caso contemplato dall'art. 560, III comma c.p.c., sarà emesso ed attuato a cura del Custode – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario – da far pervenire al Custode ed al Delegato. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
- che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA.

Cagliari, 08/07/2026

Il Professionista Delegato  
Dott. Edoardo Sanna

